

Gli **approfondimenti** di **Publika**

Approfondimento n. 101 – 16 gennaio 2025

DELIBERA ANAC N. 495 DEL 25/09/2024

COME CAMBIANO GLI OBBLIGHI DI TRASPARENZA

Di Augusto Sacchi

DELIBERA ANAC N. 495 DEL 25/09/2024 COME CAMBIANO GLI OBBLIGHI DI TRASPARENZA

Di Augusto Sacchi

1. Premessa

L'Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC), in attuazione dell'articolo 48, commi 2 e 3, del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, ha il compito di definire - sentiti il Garante per la protezione dei dati personali, la Conferenza unificata, l'Agenzia Italia Digitale-AGID e l'ISTAT - modelli e schemi per l'organizzazione, la codificazione e la rappresentazione dei documenti, delle informazioni e dei dati oggetto di pubblicazione obbligatoria, ai sensi della normativa vigente.

L'Autorità ha esercitato, da ultimo, le proprie competenze con la **delibera n. 495 del 25 settembre 2024**¹, con la quale:

- a) sono stati approvati e pubblicati **TRE** schemi di pubblicazione;
- b) sono stati pubblicati altri **DIECI** schemi di pubblicazione, **non ancora definitivi**;
- c) sono state emanate le istruzioni operative per una corretta attuazione degli obblighi di trasparenza.

2. I TRE nuovi schemi di pubblicazione

I nuovi schemi riguardano – immediatamente - gli adempimenti per soddisfare gli obblighi di pubblicità e trasparenza nelle materie disciplinate dai seguenti articoli, del d.lgs. 33/2013:

- Articolo 4-*bis* – Utilizzo delle risorse pubbliche;
- Articolo 13 – Organizzazione;
- Articolo 31 – Controlli su attività e organizzazione.

L'ANAC, con la stessa delibera, “concede” alle amministrazioni un **periodo transitorio di dodici mesi** per procedere all'aggiornamento delle sezioni di *Amministrazioni trasparenti* rispetto ai nuovi schemi. Nello stesso lasso di tempo, le attività di vigilanza di ANAC non saranno sospese relativamente agli obblighi di pubblicazione, mentre non saranno applicate sanzioni per la sola mancata conformità dei tre nuovi schemi. I dodici mesi per adeguarsi, scadono a ottobre del 2025.

2.1 Utilizzo delle risorse pubbliche

L'articolo 4-*bis*, del d.lgs. 33/2013, è stato inserito dall'articolo 5, comma 1, del d.lgs. 25 maggio 2016, n. 97 e prevede che ogni amministrazione deve pubblicare, sul proprio sito istituzionale, in una parte chiaramente identificabile della sezione “Amministrazione trasparente”, i dati sui propri pagamenti e ne permette la consultazione in relazione alla tipologia di spesa sostenuta, all'ambito temporale di riferimento e ai beneficiari.

¹ <https://www.anticorruzione.it/en/-/delibera-n.-495-del-25-settembre-2024>

Il nuovo schema di pubblicazione riguarda la sotto-sezione di Livello "1" denominata "*Pagamenti dell'amministrazione*" e la sotto-sezione di Livello "2", rubricata "*Dati sui pagamenti*", avendo come riferimento normativo il comma 2, dell'articolo 4-bis, del d.lgs. 33/2013.

I dati sui pagamenti vanno pubblicati con **cadenza trimestrale** e **NON** riguardano le spese in materia di personale dipendente, già disciplinate dagli articoli da 15 a 20 del d.lgs. 33/2013 e i pagamenti effettuati per sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari e vantaggi economici pubblicati, per i quali si applicano gli articoli 26 e 27 del d.lgs. 33/2013. A tal riguardo è bene ricordare che i contributi da pubblicare nell'apposita sotto-sezione di Livello "1" riguardano solamente i contributi superiori a 1.000 euro, nell'anno solare.

2.2 - Organizzazione

Il secondo schema licenziato dall'Autorità, riguarda gli obblighi di pubblicazione concernenti l'organizzazione delle pubbliche amministrazioni, come disciplinati dall'art. 13, comma 1, lettere a), b) e d), d.lgs. 33/2013 ed è relativo alla sotto-sezione **Organizzazione> Articolazione degli uffici**.

I dati da pubblicare – in formato tabellare – sono quelli relativi agli **organi di indirizzo politico** (nei comuni: sindaco, giunta e consiglio comunale), con l'indicazione delle rispettive competenze². Questa tipologia di dati - con l'Alberatura dell'allegato "1" della delibera ANAC n. 1310 del 28 dicembre 2016 - erano previsti nella sotto-sezione di Livello "2", denominata "*Titolari di incarichi politici, di amministrazione, di direzione o di governo*", dove si dovevano pubblicare anche i dati degli amministratori, collegati all'articolo 14, comma 1, del d.lgs. 33/2013.

I dati da pubblicare si riferiscono anche all'articolazione degli uffici dell'amministrazione a supporto degli organi politici, sempre in formato tabellare, con le seguenti indicazioni:

ARTICOLAZIONI DEGLI UFFICI A SUPPORTO DEGLI ORGANI		
<i>Denominazione Ufficio livello dirigenziale</i>	<i>Denominazione</i>	<i>Formato: testo con lunghezza massima di 256 caratteri</i>
<i>Denominazione Ufficio NON di livello dirigenziale</i>	<i>Denominazione</i>	<i>Formato: testo con lunghezza massima di 256 caratteri</i>
<i>Competenze</i>	<i>Descrizione competenze singolo ufficio</i>	<i>Formato: testo con lunghezza massima di 256 caratteri</i>
<i>Nominativo</i>	<i>Cognome e nome del dirigente responsabili</i>	<i>Formato: testo con lunghezza massima di 256 caratteri</i>
<i>Qualifica</i>	<i>Qualifica rivestita</i>	<i>Formato: testo con lunghezza massima di 256 caratteri</i>

RIFERIMENTI CONTATTI UFFICI A SUPPORTO DEGLI ORGANI		
<i>Recapito telefonico</i>	<i>0721.8524.....</i>	<i>Formato: testo con lunghezza massima di 16 caratteri</i>
<i>Casella di posta elettronica ordinaria</i>	<i>Denominazione</i>	<i>Formato: testo con lunghezza massima di 256 caratteri</i>
<i>Casella di posta elettronica Certificata</i>	<i>Descrizione competenze singolo ufficio</i>	<i>Formato: testo con lunghezza massima di 256 caratteri</i>

² Articolo 13, comma 1, lettera a), d.lgs. 33/2013;

***NOTA BENE:** I riferimenti sono da intendersi definiti alla segreteria/ufficio di supporto, degli organi politici, come previsti, ad esempio, negli enti locali, dall'articolo 90 del d.lgs. 267/2000 (TUEL).

2.3 - Controlli su attività e organizzazione.

Il terzo schema approvato in via definitiva da ANAC, riguarda gli obblighi di pubblicazione concernenti i dati relativi ai controlli sull'organizzazione e sull'attività dell'amministrazione, come previsti dall'art. 31 d.lgs. n. 33/2013 ed è relativo alla sotto-sezione di Livello "1", denominata **Controlli e rilievi sull'amministrazione** e le tre sotto-sezioni di Livello "2": denominate rispettivamente:

- > **Organismi indipendenti di valutazione, nuclei di valutazione o altri organismi con funzioni analoghe;**
- > **Organi di revisione amministrativa e contabile;**
- > **Corte dei conti.**

2.3.1 – OIV o organismo analogo

In questa sotto-sezione vanno pubblicati:

- Data e documento dell'OIV di validazione della Relazione sulla Performance;
- Data e relazione dell'OIV sul funzionamento complessivo del Sistema di valutazione, trasparenza e integrità dei controlli interni (per es. le cosiddette *Griglie della trasparenza*);
- Altri atti degli organismi indipendenti di valutazione, nuclei di valutazione o altri organismi con funzioni analoghe (se adottati).

Tali documenti vanno pubblicati procedendo all'indicazione in forma anonima dei dati personali eventualmente presenti (Cfr. art. 31, d.lgs. 33/2013).

2.3.2 Organi di revisione amministrativa e contabile;

In questa sotto-sezione vanno pubblicate:

- Le Relazioni degli organi di revisione amministrativa e contabile al bilancio di previsione o *budget* e alle relative variazioni, inserendo la data del documento e il *link* dove consultare il testo integrale delle relazioni;
- Le Relazioni degli organi di revisione amministrativa e contabile al conto consuntivo o al bilancio di esercizio, inserendo la data del documento e il *link* dove consultare il testo integrale delle relazioni.

NOTA: Le indicazioni valgono sia per le relazioni degli organi di revisione amministrativa e contabile al bilancio di previsione o budget che per le relazioni degli organi di revisione amministrativa e contabile al conto consuntivo o al bilancio di esercizio.

2.3.3. – Corte dei conti

In questa sotto-sezione vanno pubblicati, i rilievi recepiti e non - della Corte dei conti riguardanti l'organizzazione e l'attività delle amministrazioni stesse e dei loro uffici.

Per ogni rilievo si dovranno pubblicare, in formato tabellare:

- la data di pubblicazione del rilievo;
- l'oggetto del rilievo, con la specifica se riguarda l'organizzazione, le attività o entrambe le fattispecie;
- il recepimento (intero, parziale o non recepimento) del rilievo da parte dell'amministrazione;

- Il *link* al documento della Corte dei conti.

Si ricorda che la durata della pubblicazione va calcolata sempre dal 1° gennaio dell'anno successivo a quello di pubblicazione e prosegue per i successivi cinque anni.

L'aggiornamento dei dati deve essere previsto in modo "tempestivo". Al riguardo è bene ricordare che laddove il termine non sia precisato dal legislatore, l'ANAC ha fatto riferimento alla necessità di pubblicare il dato in maniera tempestiva, **senza tuttavia fornire ulteriori precisazioni al riguardo**. Sulla questione si è valutato opportuno non vincolare in modo predeterminato le amministrazioni, ma si è preferito rimettere all'autonomia organizzativa degli enti la declinazione del concetto di tempestività in base allo scopo della norma e alle caratteristiche dimensionali di ciascun ente. L'ANAC ha ritenuto, quindi, che i piccoli comuni (sino a 15.000 abitanti)³ possano interpretare il concetto di tempestività e fissare termini secondo principi di ragionevolezza e responsabilità, idonei ad assicurare, nel rispetto dello scopo della normativa sulla trasparenza, la continuità, la celerità e l'aggiornamento costante dei dati. I termini così definiti vanno indicati nella sezione del PTPC dedicata alla trasparenza (ora nel PIAO – sotto-sezione 2.3 "Rischi corruttivi e trasparenza") sia per la data di pubblicazione che di aggiornamento, **tendenzialmente non superiore al semestre**.

3. I dieci schemi pubblicati, ma non ancora definitivi

Come detto sopra, la delibera 495/2024, contiene altri **DIECI** schemi di pubblicazione che vengono messi a disposizione delle amministrazioni anche se non definitivamente approvati. Gli schemi sono contenuti negli allegati che sono numerati dal n. 5 al n. 14 della delibera 495/2024. Le amministrazioni pubbliche (tra cui anche gli enti locali) potranno aderire spontaneamente alla sperimentazione, sempre nel periodo transitorio di dodici mesi

I dieci schemi "provvisori e sperimentali" riguardano i seguenti articoli del *decreto trasparenza*:

- articolo 12 "Obblighi di pubblicazione concernenti atti di carattere normativo e amministrativo generale";
- articolo 20 "Obblighi di pubblicazione dei dati relativi alla valutazione della performance e alla distribuzione dei premi al personale";
- articolo 23 "Obblighi di pubblicazione concernenti i provvedimenti amministrativi";
- articolo 26 "Obblighi di pubblicazione degli atti di concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi e attribuzione di vantaggi economici a persone fisiche ed enti pubblici e privati";
- articolo 27 "Obblighi di pubblicazione dell'elenco dei soggetti beneficiari";
- articolo 29 "Obblighi di pubblicazione del bilancio, preventivo e consuntivo, e del Piano degli indicatori e risultati attesi di bilancio, nonché dei dati concernenti il monitoraggio degli obiettivi";
- articolo 32 "Obblighi di pubblicazione concernenti i servizi erogati";
- articolo 35 "Obblighi di pubblicazione relativi ai procedimenti amministrativi e ai controlli sulle dichiarazioni sostitutive e l'acquisizione d'ufficio dei dati";
- articolo 36 "Pubblicazione delle informazioni necessarie per l'effettuazione di pagamenti informatici";
- articolo 39 "Trasparenza dell'attività di pianificazione e governo del territorio";
- articolo 42 "Obblighi di pubblicazione concernenti gli interventi straordinari e di emergenza che comportano deroghe alla legislazione vigente".

³ PNA 2018 – Delibera n. 1074 del 21 novembre 2018, Parte Speciale – Capitolo IV - Semplificazione per i piccoli comuni

4. Le istruzioni operative per una corretta attuazione degli obblighi di pubblicazione

La delibera ANAC contiene, anche, delle “raccomandazioni” che l’Autorità ha inserito nell’allegato 4, del documento in esame. L’allegato ha come rubrica “*Istruzioni operative per una corretta attuazione degli obblighi di pubblicazione ex d.lgs. 33/2013*”.

Le istruzioni riguardano i seguenti cinque aspetti:

- 1) i requisiti di qualità delle informazioni diffuse;
- 2) le procedure di validazione;
- 3) i controlli anche sostitutivi;
- 4) i meccanismi di garanzia e correzione attivabili su richiesta di chiunque vi abbia interesse;
- 5) le competenze professionali richieste per la gestione delle informazioni diffuse attraverso i siti istituzionali.

4.1 - Qualità del dato da pubblicare

Le istruzioni dell’ANAC riportano i requisiti di qualità già individuati nell’articolo 6, comma 1, del d.lgs. 33/2013 e rilevano gli aspetti di: integrità, costante aggiornamento, completezza, tempestività, semplicità di consultazione, comprensibilità, omogeneità, facile accessibilità, conformità ai documenti originali in possesso dell’amministrazione, indicazione della loro provenienza e della riutilizzabilità.

4.2 - Procedure di validazione

La validazione rappresenta un presupposto necessario per la pubblicazione e si realizza mediante una sistematica attività di verifica da parte di un soggetto (dirigente, Funzionario EQ) che abbia adeguate competenze e conoscenze. La validazione si effettua controllando la presenza dei requisiti di qualità di cui sopra.

Se i dati da pubblicare non sono conformi e presentano delle lacune, l’addetto alla validazione lo segnala al RPCT.

4.3 - I controlli

I controlli consentono di verificare la corretta attuazione degli obblighi di trasparenza e sono finalizzate a intraprendere adeguate iniziative e porre in atto i necessari rimedi in caso di inadempienze.

I controlli spettano al RPCT, quale responsabile del monitoraggio delle misure di trasparenza.

Il RPCT - coadiuvato dalla struttura di supporto, se presente - svolge anche attività di informazione e consulenza nei confronti degli uffici/servizi in merito agli obblighi di pubblicazione. Il controllo si esplica anche attraverso la scheda di verifica semestrale compilata dai responsabili apicali delle singole strutture e mediante il monitoraggio annuale, come previsto e disciplinato nella sottosezione 4 del PIAO.

Il controllo annuale sulla qualità dei dati pubblicati spetta al Nucleo di Valutazione, secondo le indicazioni che vengono fornite, annualmente in primavera, dall’ANAC attraverso le cosiddette “*Griglie della Trasparenza*”, a cui si rimanda per i dettagli applicativi.

4.4 - I meccanismi di garanzia

I meccanismi di garanzia e di correzione dei dati errati, mancanti, scaduti, incompleti, incomprensibili, ecc., spettano nell’ordine:

- alle figure apicali, ciascuno per i dati di propria competenza, laddove vengono identificati come “Referenti” del RPCT;
- il RPCT, quale responsabile del monitoraggio e dell’attuazione delle misure di trasparenza;

- al Nucleo di Valutazione, nell'ambito delle competenze di attestazione dello stato di attuazione degli obblighi di trasparenza;
- attraverso l'azione dell'*accesso civico semplice*, come normato dall'articolo 5, comma 1, del d.lgs. 33/2013, essendo strumento "semplice", attivabile da chiunque, senza obbligo di motivazione e in forma totalmente gratuita.

4.5 - Le competenze professionali richieste

Le competenze professionali richieste per garantire gli obblighi di pubblicazione, vanno accresciute e potenziate mediante la definizione di adeguati percorsi formativi nei confronti del personale che – a vario titolo e con ruoli differenti – è coinvolto nei processi di trasparenza.

Le attività formative – da tenersi con una periodicità almeno annuale – dovranno privilegiare un approccio meno teorico e più pratico che tenga conto delle singole specificità, da prevedersi nell'apposita sezione del PIAO – "*Rischi corruttivi e trasparenza*", nella parte collegata alla formazione annuale/obbligatoria, intesa come strumento strategico di prevenzione.

5. Conclusioni

La delibera dell'Autorità nazionale impatta in maniera significativa sugli obblighi di pubblicità e trasparenza a carico delle pubbliche amministrazioni.

Le amministrazioni dovranno *cogliere al balzo* l'occasione della redazione e approvazione del PIAO 2025/2027, per recepire – nella sottosezione 2.3 - *Rischi corruttivi e trasparenza* - le indicazioni contenute nella delibera.

Di seguito si riportano una serie di suggerimenti e consigli di cui tenere conto nella stesura del PIAO:

- occorre attrezzarsi per adeguare gli strumenti di trasparenza, previsti nella sezione *Amministrazione trasparenza*, con i nuovi tre schemi di cui al precedente capitolo 2;
- le indicazioni sui modi e tempi vanno inserite nel PIAO, sconsigliando di aspettare settembre 2025 per adeguare le pubblicazioni;
- l'adozione degli ulteriori dieci schemi - quelli non definitivi e aventi natura sperimentale - diventa operazione poco consigliabile che potrebbe appesantire il già non facile lavoro di adattamento richiesto alle strutture amministrative. Gli schemi, tra l'altro, possono essere oggetto di eventuali e successive modifiche da parte di ANAC come ben specificato nel punto 5 del dispositivo della delibera n. 495/2024;
- L'allegato 4 della delibera, introduce, inoltre, il meccanismo della "**validazione**", per la pubblicazione dei dati. Operazione che richiede l'individuazione del "Validatore", come si è indicato – a titolo di esempio – nel precedente capitolo 4.2. Oltre alla validazione, si prevede anche una fase di "**Controllo**" che spetta al Responsabile della Prevenzione della corruzione e della trasparenza (RPCT), nell'ambito della propria attività di monitoraggio (rif. § 4.3);
- I processi di *validazione*, quelli di *controllo* e i necessari *passaggi formativi* (rf. § 4.5) devono trovare specifica allocazione nella sezione "Trasparenza" del PIAO 2025/2027, così come vanno definite le tempistiche di adeguamento, il ruolo delle figure apicali e dei collaboratori, le verifiche semestrali e il monitoraggio annuale;
- Per gli enti che hanno meno di cinquanta dipendenti e che possono confermare le misure anticorruzione e trasparenza adottate in un triennio precedente, in applicazione dell'articolo 6, comma 6, del decreto-legge 80/2021 e dell'articolo 6, del decreto ministeriale n. 132/2022, è consigliabile adottare uno specifico atto di indirizzo, in

- corso d'anno, da parte del RPCR, così da fornire le necessarie direttive a tutte le strutture coinvolte, senza attendere il PIAO del triennio 2026/2028, superando, quindi, i dodici mesi concessi da ANAC per l'adattamento;
- terminata l'operazione di pubblicazione definitiva delle tredici schede ANAC, è auspicabile che si proceda all'approvazione del nuovo "Albero della trasparenza" che vada a sostituire, con un solo documento unitario, l'allegato "1" della delibera ANAC n. 1310 del 28 dicembre 2016, ancora in vigore.



PIAO

Servizio di supporto e affiancamento per la redazione, approvazione, pubblicazione, trasmissione e attuazione del PIAO 2025/2027

[Maggiori informazioni](#)

Programmazione 2025 - 2027

Publika offre un servizio personalizzato per il supporto e affiancamento nella redazione, approvazione, pubblicazione, trasmissione e attuazione del PIAO 2025/2027, completo di tutte le sezioni e sottosezioni e con le novità in materia di anticorruzione e trasparenza, compresa la delibera ANAC n. 495/2024. Si ricorda che per gli enti locali, la scadenza per l'adozione del PIAO 2025/2027 **È PROROGATA AL 30 MARZO 2025** a seguito della proroga concessa per l'approvazione dei bilanci al 28 febbraio 2025.